



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2008
(OR. fr)**

12274/08

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0132 (COD)**

**AGRI 241
ENV 496
CODEC 1024**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 luglio 2008
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 457 definitivo.

All.: COM(2008) 457 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.7.2008
COM(2008) 457 definitivo

2006/0132 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla
posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai
fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1 CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006) 373 definitivo - 2006/0132(COD)]:	14 luglio 2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	14 marzo 2007
Data del parere del Comitato delle regioni:	13 febbraio 2007
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	23 ottobre 2007
Adozione della posizione comune (all'unanimità):	19 maggio 2008

2 OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta è intesa a colmare l'attuale lacuna legislativa a livello comunitario in materia di utilizzo dei pesticidi e a definire norme minime comuni volte a ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente dovuti all'impiego di queste sostanze.

La proposta contiene una serie di disposizioni di attuazione delle azioni principali proposte nella strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi [COM (2006)372 definitivo del 12 luglio 2006]. La proposta costituisce la parte più importante di un pacchetto di misure legislative e di altro genere contemplate dalla strategia.

3 OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali

La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 94 dei 123 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Degli emendamenti, 37 sono stati introdotti nella posizione comune, integralmente o nella sostanza.

La Commissione ha accolto gli emendamenti volti a chiarire o migliorare il testo o che introducono riferimenti pertinenti alle nuove norme in materia di procedura del comitato. La Commissione ha respinto gli emendamenti che modificano la base giuridica della proposta, quelli superflui, oscuri o che causano incertezza del diritto, che creano oneri amministrativi sproporzionati o non coerenti con l'obiettivo generale della direttiva.

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti del Parlamento riguardanti, in particolare, le nuove norme in materia di procedura del comitato, l'aggiunta della promozione di alternative relative

all'argomento in oggetto, la creazione di un portale internet da parte della Commissione, la nozione di perfezionamento, la definizione di un intervallo massimo tra le ispezioni delle attrezzature e l'indicazione dei principi generali della difesa integrata delle specie nocive (IPM).

La Commissione ritiene che la posizione comune non alteri significativamente l'impostazione né gli obiettivi della proposta e può pertanto sostenerla nella sua forma attuale.

3.2 Osservazioni specifiche

3.2.1 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune

Gli emendamenti **17, 52, 62, 103, 137 e 155** sono stati integrati nella posizione comune perché introducono riferimenti appropriati alle nuove norme in materia di procedura del comitato.

Gli emendamenti **6, 43, 49, 60, 61, 63, 68, 85, 93, 95, 106, 112, 114 e 122** sono stati integrati in linea di principio nella posizione comune. Essi aggiungono un riferimento al perfezionamento, introducono principi generali di IPM in un nuovo allegato, specificano che l'attuazione delle misure previste dalla direttiva deve essere prevista da piani d'azione nazionali, evidenziano l'importanza di controllare l'irrorazione aerea e forniscono altri chiarimenti.

Gli emendamenti **13, 18, 35, 36, 38, 39, 42, 48, 51, 54, 59, 64, 87, 90, 146 e 164** sono stati integrati parzialmente, in misura variabile, per fornire chiarimenti o spiegazioni.

3.2.2 Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione, ma inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune

L'emendamento **29**, che introduce la definizione dei pesticidi come prodotto fitosanitario, è stato respinto dalla Commissione perché non è corretto e non corrisponde all'intento della Commissione di considerare l'inserimento dei biocidi in una fase successiva. Questo emendamento è stato integrato in linea di principio nella posizione comune perché sia il Parlamento europeo che il Consiglio concordano sulla necessità di aggiungere una definizione di "pesticida". Tuttavia, la definizione votata dal PE corrisponde solo in parte alla definizione concordata nella posizione comune (che definisce i pesticidi come prodotti fitosanitari e prodotti biocidi).

3.2.3 Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune

L'emendamento **1** è stato respinto sia dalla Commissione che dal Consiglio perché modifica la base giuridica della proposta.

L'emendamento **5** è stato respinto perché restringe lo scambio di informazioni ai soli obiettivi conseguiti.

L'emendamento **16** potrebbe causare confusione perché introduce disposizioni relative alla responsabilità mentre esiste già una direttiva in materia di responsabilità ambientale. È stato quindi respinto sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

Gli emendamenti **22 e 99** sono stati ritenuti inaccettabili dalla Commissione e non sono stati integrati nella posizione comune perché avrebbero causato incertezza del diritto.

Gli emendamenti **23, 30 e 37** sono stati respinti sia dalla Commissione sia dal Consiglio per mancanza di chiarezza.

L'emendamento 28 non è stato integrato nella posizione comune perché la nuova definizione non è necessaria.

L'emendamento 32 non è coerente con la proposta della Commissione (l'espressione "riduzione della dipendenza dai pesticidi" non si riferisce unicamente all'uso ma anche alla fiducia che viene generalmente risposta in queste sostanze) ed è stato quindi respinto sia dalla Commissione che dal Consiglio.

Gli emendamenti 40, 120 e 121 avrebbero creato oneri amministrativi sproporzionati senza benefici chiari e sono stati pertanto respinti sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

L'emendamento 55 non è attuabile (gli operatori non professionisti non potrebbero acquistare i prodotti e sarebbe sistematicamente necessaria l'assistenza di consulenti prima dell'acquisto) ed è stato perciò ritenuto inaccettabile dalla Commissione e non integrato nella posizione comune.

Gli emendamenti 57 e 84 non sono realistici (è difficile ridurre il termine massimo) e sono stati respinti sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

L'emendamento 58 è superfluo ed è stato quindi respinto sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

L'emendamento 69 è scorretto: il problema è posto dalla pericolosità dei prodotti per l'ambiente acquatico, non dalla contaminazione. La Commissione ha ritenuto l'emendamento inaccettabile e non è stato incorporato nella posizione comune.

L'emendamento 72 sarebbe stato un duplicato di altre disposizioni di cui alla direttiva in oggetto (disposizioni in materia di formazione) e ad altri atti normativi (direttiva 91/414/CEE). È stato quindi respinto sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

L'emendamento 77 potrebbe non essere attuabile (la valutazione dei rischi potrebbe non essere sempre disponibile) e non è coerente con la proposta della Commissione (alla lettera (a) si applica il principio di precauzione), la Commissione lo ha ritenuto inaccettabile e non è stato incorporato nella posizione comune.

Gli emendamenti 88 e 102 interferirebbero con il potere decisionale della Commissione. Sono stati respinti sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

Gli emendamenti 91, 96, 98 e 104 sono stati ritenuti inaccettabili dalla Commissione perché non sono necessari indicatori per valutare l'uso e i dati concreti sono più adatti a tale fine. Non sono stati pertanto incorporati nella posizione comune.

Gli emendamenti 138 e 139 non sono coerenti con la proposta della Commissione. Sono stati respinti sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

3.2.4 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio, ma non recepiti nella posizione comune.

Gli emendamenti 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 44, 46, 47, 50, 53, 56, 65, 66, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 92, 94, 97, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 133, 135, 141, 143, 151 e 153 sono stati accolti integralmente, parzialmente o in linea di principio ma non sono stati integrati nella posizione comune. Essi chiariscono o migliorano le disposizioni cui si riferiscono, ossia obiettivi quantitativi di riduzione dell'utilizzo, misure fiscali, relazioni informative per la preparazione dei piani d'azione nazionali, prevenzione dell'utilizzo illecito dei prodotti, informazione del pubblico, informazione dei vicini prima di irrorare i prodotti, creazione di zone prive di pesticidi attorno ad aree vulnerabili e materie su cui dovrebbe vertere la formazione.

3.2.5 Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta

All'articolo 3 la definizione di "utilizzo" è stata eliminata perché il termine appare solo nel titolo. La nozione di abilità professionale o servizio commerciale è stata inserita nella definizione di "consulente". La definizione di "accessori per l'applicazione di pesticidi" è stata eliminata unitamente a quella di "attrezzatura per l'applicazione di pesticidi". La definizione di "difesa integrata" è stata spostata dalla proposta di regolamento sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari a questa proposta. Sono state aggiunte le definizioni di "acque superficiali" e "acque sotterranee" con riferimento alla direttiva quadro sulle acque.

All'articolo 4 è stato aggiunto agli obiettivi dei piani d'azione nazionali il sostegno allo sviluppo e all'introduzione di tecniche o approcci alternativi, come la gestione integrata delle specie nocive, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'uso dei pesticidi.

L'articolo 6 è stato modificato per consentire al personale in possesso del certificato di non essere fisicamente presente presso il punto vendita.

L'articolo 8 è stato riorganizzato e modificato per introdurre disposizioni relative alla prima ispezione di attrezzature nuove e per dispensare da tali ispezioni le attrezzature portatili o a spalla o l'uso di calendari e intervalli di ispezione diversi per le attrezzature portatili, a spalla e le attrezzature (con o senza nebulizzazione) con portata molto ridotta (ad eccezione delle attrezzature installate su aeromobili o treni o degli irrigatori a barra di dimensioni superiori a 3 metri). È stato aggiunto un emendamento per assicurare che gli utilizzatori svolgano regolarmente taratura e controlli tecnici delle attrezzature. Sono state inserite disposizioni relative al mutuo riconoscimento dei certificati rilasciati in Stati membri diversi.

L'articolo 9 è stato riorganizzato e modificato per specificare che l'autorizzazione dei prodotti deve essere basata su una specifica valutazione dei rischi, per introdurre disposizioni sul periodo transitorio prima dell'istituzione dei sistemi di certificazione e per introdurre l'obbligo di certificazione dell'impresa responsabile delle applicazioni mediante aereo. È stato aggiunto un emendamento per introdurre la possibilità di considerare le richieste implicitamente autorizzate se l'autorità competente non risponde entro un dato periodo di tempo.

L'articolo 10 è stato riorganizzato e modificato per accordare preferenza ai prodotti che non contengono sostanze pericolose prioritarie e per rendere facoltativa la creazione di zone tampone di dimensioni adeguate.

L'articolo 11 è stato modificato per introdurre disposizioni relative alle aree trattate di recente utilizzate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili e per consentire alle autorità degli Stati membri di ridurre i rischi anziché proibire o ridurre l'utilizzo dei pesticidi.

L'articolo 12 è stato modificato per estendere il campo di applicazione delle disposizioni non solo agli utilizzatori ma anche ai distributori, dove applicabile, per incorporare un riferimento al recupero o allo smaltimento delle rimanenze e degli imballaggi e per specificare che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano esclusivamente agli utilizzatori professionisti.

L'articolo 13 è stato modificato per sostituire la frase "agricoltura a basso apporto di pesticidi" con "difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi" e per specificare che la nozione comprende sia l'IPM sia l'agricoltura biologica.

L'articolo 14 è stato riorganizzato.

È stato aggiunto l'articolo 16bis relativo a tariffe e oneri.

È stato aggiunto uno specifico allegato contenente un elenco degli indicatori di rischio.

4 CONCLUSIONI

Numerose modifiche apportate dal Consiglio contribuiscono a chiarire la proposta. Sebbene alcuni emendamenti indeboliscano il testo, in particolare per quanto riguarda l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione, la gestione delle richieste di deroghe e la protezione dell'ambiente acquatico, il testo rimane globalmente accettabile. La Commissione accoglie pertanto la posizione comune adottata il 19 maggio 2008.